

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.G., n. a (OMISSIS);

D.M.L.M., n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del Tribunale di Lanusei in data 24/03/2015;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andrezza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo

1. D.M.G. e D.M.L.M. hanno proposto ricorso nei confronti della ordinanza del Tribunale del riesame di Lanusei che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo disposto per il

reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 in relazione al ritenuto carattere simulato e fraudolento di atto di donazione di immobili da D.M.G. al figlio D.M.L.M..

2. Dopo avere integralmente trascritto il contenuto della richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro, delle due memorie presentate in quel procedimento, e del ricorso per cassazione già presentato avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale del riesame e non ancora deciso, lamentano, con un primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 e dell'art. 43 c.p. ribadendo D.M.G. l'assunto di avere effettuato la donazione degli immobili al figlio, quale atto ritenuto simulato in incolpazione, perchè in tal modo avrebbe potuto pagare, per l'acquisto di un immobile in Cagliari per il prezzo di Euro 318.000, l'Iva al solo 4% anzichè al 12% con un risparmio di fatto di oltre 38.000 Euro, come dimostrato dalle dichiarazioni di sei testimoni a discarico, esaminati dall'Avv. Toro i cui verbali vengono integralmente trascritti. Evidenziano la non compatibilità con l'assunto accusatorio di un'operazione con la quale si sarebbe sottratto, con la donazione, al Fisco, un determinato immobile per metterne però a disposizione dello stesso fisco uno di valore di oltre il doppio con un incremento di garanzia di Euro 200.000 circa.

Lamentano inoltre che il provvedimento impugnato non abbia reso alcuna motivazione quanto al necessario dolo specifico e rileva di avere eccepito in sede tributaria l'inesistenza giuridica, derivante dalla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, degli avvisi di accertamento su cui si sono basate le indagini penali che hanno condotto al sequestro; e tale illegittimità sarebbe rilevabile anche dal giudice penale con conseguente configurabilità di reato impossibile ex art. 49 c.p.; D.M.L. contesta anche la sussistenza di alcun proprio debito nei confronti dell'Erario e in ogni caso il superamento delle soglie di punibilità di legge.

3. Con un secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza assoluta di motivazione sugli aspetti già sopra evidenziati e sul punto della mancata stipulazione del contratto definitivo di acquisto dell'immobile in Cagliari, non comprato unicamente per avere dovuto dare la precedenza al pagamento derivante da una sentenza civile.

Motivi della decisione

4. I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili. Va qui ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge, rientrando in tale ambito anche l'ipotesi in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Ora, nella specie, nessuna di tali evenienze appare ricorrere.

L'ordinanza impugnata ha infatti diffusamente chiarito, con motivazione per nulla apparente, le ragioni per le quali la donazione degli immobili presenti, sotto il profilo del *fumus commissi delicti*, di per sè sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento cautelare disposto, carattere fraudolento e/o simulato evidenziando, in particolare, la ricorrenza di una serie di elementi quali: la natura gratuita del negozio, la circostanza che D.M.G. si sia di fatto con tale atto spogliato dell'intero suo patrimonio immobiliare atteso che i due beni residuati sarebbero di valore commerciale pressochè nullo, la circostanza che il donatario non avesse necessità degli immobili ricevuti, essendo egli già in possesso di appartamento in (OMISSIS), la circostanza che lo stesso D.M. continuerebbe ad avere il possesso dell'immobile in via (OMISSIS) ivi esercitando tra l'altro la propria attività professionale e, infine, la intervenuta conclusione della donazione in data 07/02/2013, ovvero a meno di due mesi dal deposito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro n. 193 del 2012 di conferma in larga misura degli esiti dell'accertamento tributario di debiti di imposta per sottrarsi ai quali sarebbe intervenuto l'atto donativo. L'ordinanza non ha neppure mancato di evidenziare la non rilevanza, allo stato, delle ragioni addotte dai ricorrenti nel senso della natura effettiva dell'atto posto in essere e

ricollegate alla necessità, più volte ricordata in ricorso, di usufruire di una imposizione Iva agevolata al 4% per l'acquisto di un immobile sito in Cagliari (ciò che non sarebbe stato possibile se non cedendo gli altri beni), chiarendo come tale assunto risulti contrastato dal fatto che detto acquisto non si sia ancora tradotto, a distanza di ben tre anni dal preliminare, in un atto definitivo;

nè l'ordinanza ha tralasciato di considerare le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti, volte ad assumere l'inesistenza dei debiti tributari posti a monte anche in forza di nullità che investirebbero i relativi atti di accertamento, valutando correttamente (anche alla luce della natura di reato di pericolo dell'addebito ex art. 11 cit. più volte puntualizzata da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv.251076) la non necessità, ai fini della configurabilità del fumus, di un accertamento definitivo o di una compiuta attività di verifica (cfr. Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei ed altro, Rv. 256376).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2015